

### RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La X Commissione,

considerato che il comma 2 dell'articolo 10 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante « Nuove disposizioni per le comunità montane », prevede espressamente che il Comitato interministeriale prezzi (Cip) possa concedere, nei territori montani in ragione del disagio ambientale, una riduzione, determinata dallo stesso Cip, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive:

considerato che il Cip è stato soppresso dal comma 21, articolo 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che la deliberazione in materia di sovrapprezzo termico è attualmente materia di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

preso atto che, dalla entrata in vigore della citata legge n. 97 del 1994, nessuna riduzione del sovrapprezzo termico sui consumi domestici e sui consumi relativi ad attività produttive è stata concessa nei territori montani;

impegna il Governo

considerata la necessità di render noto per quale motivo nessuna attuazione sia stata data al citato comma 2, articolo 10, della legge n. 97 del 1994 e di assumere tutti i provvedimenti necessari al fine di applicare una legge dello Stato;

a dare completa e immediata attuazione a quanto disposto dal citato comma 2, dell'articolo 10, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, al fine di sostenere l'attività produttiva in grave crisi dei territori montani in disagio ambientale dei singoli cittadini.

(7-00046) « Chiappori, Solaroli, Cherchi, Olivieri, Widmann, Cambrano, Soave, Saonara,

Siniscalchi, Brugger, Detomas, Zeller, Boato, Comino, Barral, Fontan, Bampo, Copercini, Rodeghiero, Fontanini, Bosco, Rizzi, Ce', Balocchi, Martignelli, Alborghetti, Calzavara, Chincarini, Morgando, Caveri, Boccia, Massa, Panattoni ».

La XII Commissione,

considerato l'approfondito dibattito (svolto nel suo seno) sulla situazione sanitaria in Iraq e sulle attuali drammatiche condizioni, che stanno non solo imponendo al Paese tragiche sofferenze ma soprattutto riservando ai bambini che riescono a sopravvivere una prospettiva di vita spaventosa;

tenuto conto che secondo le stime di affidate agenzie delle Nazioni Unite, più di 500.000 bambini iracheni sono morti negli ultimi cinque anni a seguito di malattie e malnutrizione direttamente riconducibili alle sanzioni imposte dall'Onu dall'agosto 1990; il tasso di mortalità risulta ulteriormente accresciuto nei primi tre anni del 1996; attualmente la situazione sta aggravandosi pericolosamente, toccando limiti di inaudita drammaticità; l'assoluta scarsità di mezzi e la fatiscenza delle strutture e delle apparecchiature sanitarie obbligano a ricorrere ad interventi chirurgici solo in caso di estrema urgenza (se ne effettua 1 su 50 rispetto a sei anni fa) e a farlo spesso senza anestesia, così come ormai fanno d'abitudine i dentisti con le persone adulte;

ricordando che anche i bambini destinati a sopravvivere conserveranno, per la gran parte, nel fisico e nella psiche, le cicatrici della prima fase della loro vita vissuta in condizioni di assoluta mancanza dei beni di prima necessità, cicatrici assolutamente non rimarginabili;

ritenendo detta condizione del popolo iracheno certamente non corrispondente a

quella che la Comunità internazionale intendeva creare con l'imposizione dell'embargo sei anni fa;

preso atto che nel 1996 è stata promossa una grande campagna internazionale per la condanna dell'embargo come strumento della vita politica, assunto il fatto che spesso finisce per premiare i regimi che si intendono colpire, umiliando e immiserendo le incolpevoli popolazioni e tra esse le parti più deboli ed indifese fra cui i bambini;

impegna il Governo

ad attivarsi nelle sedi comunitarie ed internazionali proprie affinché venga ridotto gradualmente l'embargo all'Iraq e comunque venga espressamente previsto che il Paese possa vendere una quota adeguata del suo petrolio in aggiunta a quanto previsto dall'accordo «*Oil for food*» del 20 maggio 1996, da finalizzare esclusivamente all'acquisto di medicine per bambini e di attrezzature sanitarie a loro destinate, nonché alla ricostruzione di strutture adeguate allo loro difesa e sostegno almeno tutelando la specifica fase dell'infanzia e dell'adolescenza.

(7-00047) « Massidda, Guidi, Bolognesi, Lumia, Giacalone, Fioroni, Battaglia, Baiamonte, Valpiana, Caccavari, Maura Cossutta, Burani Procaccini, Nardini, Carlesi, Stagno D'Alcontres, Filocamo, Del Barone, Lucchese, Misuraca, Amato, Prestigiacomo, Gazzara, Aprea, Cherchi, Scoca, Mangiacavallo, Scantamburlo, Sbarbati, Polenta, Pozza Tasca, Brunetti, Porcu, Mussolini, Oreste Rossi ».

La II Commissione,

considerato che per garantire la credibilità della magistratura è necessario disciplinare con regole chiare e precise tutti quei comportamenti, professionali e non,

che possano offuscare la indipendenza, la terzietà, la professionalità, la correttezza e l'operosità;

rilevato che, secondo stime attendibili, nel solo 1995 i magistrati che hanno assunto incarichi extragiudiziari, quali gli arbitrati, hanno beneficiato di circa 350 miliardi;

rilevato inoltre che per la rapida soluzione di cause sorte prevalentemente fra aziende appaltatrici di opere pubbliche e lo Stato, nel periodo 1992-1994, sono stati effettuati, dai soli magistrati ordinari, circa 600 arbitrati su un totale di 4.600 incarichi extragiudiziari;

ritenuto che la disciplina della intera materia debba essere uguale sia per i magistrati ordinari che per quelli amministrativi, contabili e militari, in modo da soddisfare non solo le esigenze sistematiche del disegno normativo e quelle di parità di trattamento tra le varie categorie di magistrati, ma anche emarginare il sospetto che soprattutto i magistrati amministrativi e contabili siano o possano essere influenzati da lucrosi incarichi di ogni tipo conferiti dalla pubblica amministrazione;

ritenuto inoltre che il regime di incompatibilità non va confuso con quello degli incarichi, perché mentre l'incarico è conferibile per un tempo limitato e senza il carattere della stabilità, l'incompatibilità riguarda quelle attività che sono espressamente non consentite, sia se esplicate su offerta di un terzo sia se a seguito dell'iniziativa del soggetto, per il loro insanabile contrasto con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

constatato che la normativa contenuta nell'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, prevede l'istituzione di un'anagrafe nominativa delle prestazioni presso il dipartimento della funzione pubblica, in cui vanno indicati, con i relativi compensi, tutti gli incarichi pubblici e privati, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, resi da tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche, ivi compresi i

magistrati e il personale della Banca d'Italia, e che tale disposizione è rimasta largamente inattuata;

constatato infine che l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante « Razionalizzazione e revisione dell'organizzazione della pubblica amministrazione e del pubblico impiego », emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante « delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale », prevede, pure in assenza di una espressa indicazione da parte del legislatore delegante, l'emanazione di regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, ai quali era affidato il compito di individuare gli incarichi consentiti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato e che in attuazione di detto articolo sono stati sinora emanati il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, « Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi », il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584 « Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato », il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 388, « Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei Conti », mentre non è stato ancora emanato il regolamento relativo agli incarichi per la magistratura ordinaria e che, quindi, allo stato attuale la materia degli incarichi extragiudiziari e degli incarichi arbitrali dei magistrati ordinari è disciplinata da circolari del Consiglio superiore della magistratura,

impegna il Governo

a presentare in Parlamento, entro trenta giorni dall'approvazione della presente risoluzione, un proprio disegno di legge sulle incompatibilità e gli incarichi extragiudiziari dei magistrati che, tra l'altro, garan-

tendo l'indipendenza e il corretto svolgimento delle funzioni, osservi principi e criteri quali:

a) il divieto di appartenere a partiti politici e associazioni per la cui adesione è richiesto giuramento di fedeltà;

b) l'obbligo di dichiarare ai rispettivi organi di autogoverno l'appartenenza a qualsiasi associazione;

c) l'adesione, per ciascuna magistratura, ad un proprio codice etico di comportamento;

d) il divieto di accettare incarichi o esercitare attività di lavoro autonomo o subordinato ad eccezione di:

1) incarichi conferiti dagli organi costituzionali, dalle autorità indipendenti o di garanzia, dagli organismi comunitari e internazionali (massimo cinque anni; di sette anni per gli incarichi conferiti dalla Presidenza della Repubblica e di nove anni per quelli conferiti dalla Corte costituzionale);

2) insegnamento di livello universitario e post-universitario;

3) partecipazione a commissioni di concorso pubblico prevista da leggi dello Stato;

4) collaborazione a quotidiani o periodici o a trasmissioni televisive, purché non si risolvano in attività svolte professionalmente e che si svolgano nel rispetto delle regole deontologiche e del codice etico;

5) partecipazione ad organismi elettorali previsti da leggi dello Stato;

6) partecipazione gratuita ad organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato;

7) funzioni di giudice unico e di componente nell'ambito della giustizia sportiva e tributaria (massimo cinque anni);

e) la facoltà per i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti di svolgere attività di consulenza giuridica per

il Governo nell'ambito esclusivo di funzioni predeterminate con il decreto stesso e con limiti di durata al collocamento fuori ruolo (massimo cinque anni), se previsto, e al periodo di svolgimento dell'incarico;

f) l'assegnazione di magistrati ordinari presso il ministero di grazia e giustizia nell'ambito esclusivo di funzioni predeterminate;

g) le autorizzazioni dei rispettivi organi di autogoverno per tutte le attività consentite;

h) l'adeguata pubblicità agli incarichi conferiti mediante l'istituzione di apposito elenco nominativo e con l'applicazione della disciplina della pubblicità dei redditi prevista per i membri del Parlamento e per gli amministratori degli enti pubblici.

(7-00048) « Folena, Mussi, Bonito, Serafini, Altea, Carboni, Cesetti, Lucidi, Olivieri, Parrelli, Saraceni, Schietroma, Siniscalchi, Soda ».